



Amde-196/2011  
S. Donato Mil.se, 12.05.2011

DA: AMDE - A. Chiarini

A: APPR – R. Paparoni

APPR/APPBO – G. Bonfedi

APPR/APPRI – M. Contu

APPR/APPIN – E. Amadio

APPR/SEAP – G. Laganà

**Oggetto: Revisioni a basso impatto - Autorizzazione c.d. soggetti autorizzati/subcontratti**

Con riferimento al Progetto eni “Continuous Improvement” <sup>(1)</sup> e in attesa delle prossime revisioni del quadro procedurale (attualmente in fase di emissione da parte di eni), con decorrenza odierna, si introduce la disciplina delle “revisioni a basso impatto” finalizzata al miglioramento dell’efficienza nello svolgimento delle attività della Funzione APPR nel rispetto del modello di controllo.

Tale disciplina, le cui tipologie sono di seguito definite, prevede un iter di approvazione semplificato rispetto a quanto disciplinato nella sezione *C2 Revisioni contrattuali ed attivazione di opzioni della Disciplina dei processi di approvvigionamento di lavori, beni e servizi (c.d. Testo Unico)*.

**1. Descrizione**

Sono considerate revisioni a basso impatto le revisioni per le quali il “delta revisione” – ossia la differenza in aumento o in diminuzione tra le condizioni economiche/temporali successive a tutte le revisioni effettuate sul contratto (incluse quelle derivanti dall’esercizio di opzioni) e quelle del contratto originario – soddisfa la concomitanza delle seguenti condizioni:

- il “delta revisione” rientra nelle limitanti di procura notarile del procuratore di livello gerarchico inferiore rispetto a quello normalmente individuato;
- il “delta revisione”, in termini economici, non risulta superiore del 15% rispetto all’importo del contratto originario;

(1) Interventi di semplificazione resi operativi con comunicazione APR Prot. 62 dell’8.3.2010.



- il “delta revisione”, in termini temporali, non risulta superiore ai 12 mesi e comunque non risulta superiore alla durata temporale del contratto originario.

Fatto salvo quanto sopra citato di seguito si elencano alcune tipologie di revisioni classificate come revisioni a basso impatto:

- modifica dei prezzi unitari in base a formule aritmetiche e/o criteri desumibili in maniera oggettiva dal contratto (ad esempio per adeguamento all’inflazione);
- l’esercizio di un’opzione solo se già prevista e prezzata nel contratto originario;
- nel caso di cambio di sequenza di attività contrattuali, per essere considerata a basso impatto, la modifica deve essere tale per cui non esponga il committente a maggiori rischi operativi e, ove presenti, siano valutati come accettabili;
- la modifica del luogo di consegna del bene solo se non determina una variazione di costi di logistica sostanziale che, se saputa originariamente, avrebbe potuto determinare un diverso esito della gara;
- la modifica dell’unità gestore del contratto e l’inserimento di nuove unità utilizzatrici;
- l’estensione della durata temporale dei contratti aperti oltre i 36 mesi qualora l’estensione non sia superiore a 12 mesi.

## 2. Casistiche di non applicabilità delle revisioni a basso impatto

Non sono da considerarsi a basso impatto le revisioni che comportano:

- la modifica dello scopo del lavoro tale da alterare le condizioni originarie che hanno determinato l’esito della gara per l’aggiudicazione del contratto;
- la modifica delle clausole vessatorie e/o riguardanti penali, assicurazioni, garanzie bancarie, fidejussioni, osservanza di procedure aziendali, etica commerciale;
- la modifica sostanziale delle modalità di pagamento;
- la modifica della controparte (ad es.: per voltura o cessione del contratto).



### 3. Modalità operative

Per questa tipologia di revisione sono previste l'approvazione e la sottoscrizione, da parte del procuratore di un livello gerarchico inferiore rispetto al procuratore individuato in funzione delle limitanti e dell'ammontare complessivo del contratto modificato (importo originario più importo eventuale delle revisioni), dei seguenti documenti:

- Strategia contrattuale;
- Promemoria di revisione;
- Revisione contrattuale.

A sistema (SIA), tali revisioni, sono identificate attraverso la valorizzazione dello specifico "flag", che indirizza l'iter di approvazione al procuratore di un livello inferiore rispetto al procuratore individuato in funzione dell'importo complessivo.

Tale "flag" deve essere valorizzato dal buyer; ogni procuratore intermedio e/o il procuratore abilitato all'approvazione della revisione, qualora riscontrino elementi di rischio, possono richiedere la disattivazione del "flag" e sottoporre la revisione contrattuale all'attenzione del procuratore del contratto originario.

### 4. Soggetti autorizzati/subcontratti non approvati in contratto

In attesa dell'emissione della procedura eni "Gestione dei subappalti e dei subaffidamenti" (attualmente in bozza finale), con decorrenza odierna, si definiscono le modalità ed i soggetti che, in fase di esecuzione del contratto, possono autorizzare i subappalti/subcontratti richiesti dal fornitore aggiudicatario.

L'autorizzazione ai subappalti/subcontratti sopra citati può essere concessa dal soggetto indicato nel promemoria di assegnazione del contratto, ossia un procuratore APPR o il gestore del contratto.

Nei casi in cui il soggetto indicato nel promemoria di assegnazione sia un procuratore APPR, tale soggetto si configura nel procuratore di primo livello presente nella struttura gerarchica della funzione approvvigionamenti.

Alberto Chiarini